CAMERA DEI DEPUTATI N. 3480

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVERI, BORGHEZIO, ENNIO GRASSI, PAISSAN, RIVERA, WIDMANN, VINCENZO MANCINI

Disciplina dell'albo professionale e del trattamento pensionistico degli impiegati tecnici di gioco *(croupiers)* nonché dello stato giuridico ed economico dei lavoratori delle case da gioco

Presentata il 14 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da tempo si discute in Parlamento della necessità, dando seguito a quanto indicato dalla stessa Corte costituzionale, di definire con una normativa quadro l'attività delle case da gioco in Italia.

Molti ostacoli si sono frapposti all'approvazione di una normativa sui casinò, poiché vi sono interessi molto contrastanti, problemi di ordine pubblico, diverse valutazioni del rapporto fra lo Stato e le regioni nella materia. Questo rinvio di legislatura in legislatura di una disciplina organica di questa componente del gioco d'azzardo, non ha permesso neppure sino ad oggi di trovare una soluzione al problema di un inquadramento chiaro di quella particolare professionalità rappresentata dai cosiddetti *croupiers,* termine francese che definisce tradizionalmente gli impiegati tecnici di gioco. La presente proposta di legge mira proprio a trovare una soluzione concreta per regolamentare la disciplina dell'albo professionale dei *croupiers* che operano nei quattro casinò italiani. Una professione che, sommando gli impiegati tecnici di Venezia, Saint-Vincent, Sanremo e Campione, interessa circa 2.000 persone. La libera circolazione dei lavoratori, che deriva da normative comunitarie, rende necessaria una definizione sul piano interno che eviti un accesso indiscriminato ad una professione tanto delicata, così come, per altro, preoc-

cupa il proliferare di fittizie scuole di formazione dei *croupiers* che illudono molti giovani e sfornano personale che non ha i necessari requisiti. Nei primi 32 articoli della proposta di legge si definiscono dunque gli ambiti della disciplina dell'albo professionale, dalle sue finalità alla sua efficacia, dalla definizione ai diritti e doveri degli impiegati tecnici. L'istituzione dell'albo professionale e del consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco sono completati da una serie molto dettagliata di norme che regolamentano la materia. All'articolo 33 si prevede inoltre il contratto collettivo nazionale di lavoro per tutti i lavoratori delle case da gioco, mentre l'articolo 34 si occupa della questione delle mance rispetto al trattamento pensionistico (l'aspetto fiscale è già regolato dalla legge n. 331 del 1990).

Si tratta ovviamente di una proposta di legge perfettibile nel corso dell'*iter* per la sua approvazione. Va considerato dunque un contributo utile per il dibattito. Certo è che non si può non considerarne l'urgenza per dare un pieno riconoscimento ad una professione particolare, che trarrebbe certamente giovamento dalla nascita di un albo professionale che dia alla categoria una disciplina ed un'autodisciplina, a vantaggio, come si ricorda all'articolo 1, della promozione della miglior qualificazione tecnico-professionale degli impiegati tecnici, della collaborazione e della solidarietà all'interno della categoria, nonché allo scopo di contribuire alla miglior organizzazione della professione, di permettere un controllo sull'accesso ad essa e sul suo esercizio, di vigilare sul decoro della professione e di tutelare efficacemente la categoria.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale degli impiegati tecnici di gioco, di favorire la collaborazione e la solidarietà tra di loro, di contribuire alla migliore organizzazione della professione, di permettere un controllo sull'accesso ad essa e sul suo esercizio, di vigilare sul decoro della professione e di tutelare efficacemente la categoria.

ART. 2.

(Efficacia).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge concernono gli impiegati tecnici di gioco esercenti la professione presso le case da gioco italiane.

ART. 3.

(Definizione).

1. Agli effetti della presente legge sono considerati impiegati tecnici di gioco, denominati anche *croupiers*, coloro che, iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 17, esercitano professionalmente l'attività di operatore tecnico specializzato addetto alla conduzione dei giochi ed all'espletamento delle relative operazioni presso le case da gioco italiane cui sono vincolati da un rapporto di lavoro subordinato.

ART. 4.

(Attività).

1. L'attività di impiegato tecnico di gioco non può essere esercitata da coloro che non sono iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 17.

ART. 5.

(Diritti e doveri).

1. I diritti ed i doveri degli impiegati tecnici di gioco sono stabiliti dalle disposizioni del codice civile, dalle disposizioni di cui alla presente legge, dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 36 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro adottato ai sensi dell'articolo 33.

CAPO II
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI IMPIEGATI TECNICI DI GIOCO

ART. 6.

(Costituzione).

1. È istituito il consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco.
2. Il consiglio nazionale esercita l'autogoverno della categoria e l'autodisciplina della relativa professione.

ART. 7.

(Composizione).

1. Il consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco è composto da tutti gli iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 17.

ART. 8.

(Compiti).

1. Il consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco, per conseguire i fini pre-

visti all'articolo 1, svolge le seguenti attività a mezzo dei propri organi:

a) conserva l'albo professionale degli impiegati tecnici di gioco e ne cura l'aggiornamento;

b) autorizza i corsi di addestramento alla professione e ne controlla lo svolgimento;

c) effettua gli esami necessari per l'accesso alla professione;

d) verifica il possesso dei requisiti di ammissione all'albo professionale;

e) delibera l'iscrizione all'albo professionale dei candidati idonei e la loro esclusione nei casi previsti dalla presente legge;

f) accerta gli illeciti commessi ed applica le relative sanzioni;

g) esprime pareri e formula proposte per la miglior tutela della categoria;

h) adotta il regolamento di cui all'articolo 36;

i) svolge ogni altra attività necessaria al conseguimento dei fini previsti dalla presente legge.

ART. 9.

(Organi).

1. Sono organi del consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco:

a) il corpo elettorale;

b) il consiglio direttivo;

c) il comitato esecutivo;

d) il presidente ed il vicepresidente;

e) il consiglio dei probiviri;

f) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 10.

(Corpo elettorale).

1. Il corpo elettorale è composto da tutti gli iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 17.

2. Il corpo elettorale è competente ad eleggere a maggioranza relativa e con voto segreto i membri del consiglio direttivo sulla base di singole candidature.

3. Al fine di cui al comma 2 le operazioni di voto si svolgono in seggi elettorali costituiti presso ogni casa da gioco.

4. Il corpo elettorale è unico ed i voti espressi vengono ripartiti in un collegio nazionale.

5. Sono eletti i candidati che conseguono il maggiore numero di preferenze.

6. Il corpo elettorale elegge, a maggioranza relativa e con voto segreto, i membri del collegio dei revisori dei conti ed il consiglio dei probiviri su base nazionale.

7. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo degli eleggibili.

8. Ogni componente il corpo elettorale può presentare osservazioni, proposte e mozioni al consiglio direttivo.

ART. 11.

(Consiglio direttivo).

1. Il consiglio direttivo è composto da membri scelti tra gli iscritti all'albo professionale con le modalità previste all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, in misura proporzionale ai componenti il corpo elettorale secondo le seguenti indicazioni:

a) sino a cinquecento elettori, undici componenti;

b) da cinquecentouno a mille elettori, diciassette componenti;

c) da milleuno a millecinquecento elettori, ventuno componenti;

d) oltre millecinquecento elettori, due componenti ogni cinquecento elettori.

2. Il consiglio direttivo esprime la volontà giuridica del consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco.

3. Il consiglio direttivo svolge tutte le funzioni attribuitegli dalla presente legge e dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 36.

4.Il consiglio direttivo si riunisce in prima sessione entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, a cura del consigliere che ha riportato il più alto quoziente elettorale.

5. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo nomina, mediante votazioni separate, a maggioranza relativa e con voto segreto, il presidente, il vicepresidente ed il comitato esecutivo.

6. Il consiglio direttivo si riunisce in sessione ordinaria ogni tre mesi ed in sessione straordinaria ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richiedano almeno un quarto dei suoi componenti od un quinto del corpo elettorale, previo avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei componenti a cura del presidente almeno dieci giorni prima della riunione.

7. In caso di richiesta di riunione ai sensi del comma 6, il presidente deve provvedere entro cinque giorni dal deposito della stessa.

8. Le sedute del consiglio direttivo sono valide con la partecipazione di almeno due terzi dei suoi componenti.

9. Le deliberazioni sono approvate quando le proposte ottengono la maggioranza assoluta dei voti.

10. Gli astenuti sono considerati nel computo dei presenti ma non votanti.

11. Il consiglio direttivo deve provvedere sulle osservazioni, sulle proposte e sulle mozioni presentate ai sensi dell'articolo 10, comma 8, nella prima sessione successiva al loro deposito.

ART. 12.

(Comitato esecutivo).

1. Il comitato esecutivo è composto da cinque membri iscritti all'albo professionale ed eletti dal consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

3. Il comitato esecutivo ha compiti operativi e svolge le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del consiglio direttivo;

b) adotta, in caso di necessità ed urgenza, le deliberazioni necessarie per il

conseguimento degli scopi del consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco, che devono comunque essere sottoposte alla ratifica del consiglio direttivo nella prima seduta successiva;

c) cura la tenuta dell'albo professionale di cui all'articolo 17;

d) svolge le funzioni previste all'articolo 21, comma 2;

e) elegge, a maggioranza semplice, un segretario;

f) svolge gli altri compiti previsti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 36.

4. Il comitato esecutivo si riunisce in prima sessione entro dieci giorni dalla nomina a cura del componente più anziano.

5. Il comitato esecutivo si riunisce in sessione ordinaria ogni mese ed in sessione straordinaria ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richiedano due suoi componenti o almeno un quarto dei consiglieri, previo avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei componenti a cura del presidente almeno dieci giorni prima della riunione.

6. In caso di richiesta di riunione ai sensi del comma 5 il presidente deve provvedere entro cinque giorni dal deposito della stessa.

7. Le sedute del comitato esecutivo sono valide con la partecipazione di almeno tre suoi componenti, oltre il presidente od il vicepresidente.

8. Le deliberazioni sono approvate quando le proposte ottengono la maggioranza assoluta dei voti.

9. Gli astenuti sono considerati nel computo dei presenti ma non votanti.

ART. 13.

(Presidente e vicepresidente).

1. Il presidente ha la rappresentanza del consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco.

2. Egli presiede il consiglio direttivo ed il comitato esecutivo, convoca le relative

riunioni, dirige la discussione, proclama i risultati delle votazioni e svolge le altre funzioni attribuitegli dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 36.

3. In caso di assenza od impedimento del presidente le sue funzioni vengono esercitate dal vicepresidente, cui possono essere delegate anche specifiche competenze.

4. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 5.

5. Il presidente ed il vicepresidente hanno diritto di voto in seno al comitato esecutivo.

ART. 14.

(Consiglio dei probiviri).

1. Il consiglio dei probiviri è composto da cinque membri eletti ai sensi dell'articolo 10, comma 6, tra tutti gli iscritti all'albo professionale.

2. In deroga al disposto dell'articolo 10, comma 7, nelle elezioni di cui al comma 1 si possono esprimere tre preferenze.

3. Il consiglio dei probiviri esercita un controllo sull'attività degli organi del consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco, attende ai procedimenti disciplinari, decide i ricorsi presentati contro gli organi del consiglio nazionale e svolge le funzioni attribuitegli dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 36.

4. Il consiglio dei probiviri nomina al suo interno un presidente, a maggioranza relativa e con voto segreto.

5. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente quando questi lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di un sesto del corpo elettorale, di un terzo dei componenti del consiglio direttivo o di almeno tre membri del comitato esecutivo.

6. In caso di richieste di riunione ai sensi del comma 5 il presidente deve provvedere entro cinque giorni dal deposito della relativa richiesta.

ART. 15.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri eletti ai sensi dell'articolo 10, commi 6 e 7, tra tutti gli iscritti all'albo professionale.

2. In deroga all'articolo 10, comma 7, alle elezioni di cui al comma 1 si possono esprimere tre preferenze.

3. Il collegio esercita il controllo sulla regolarità contabile di tutti gli atti degli organi del consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco e svolge le funzioni attribuitegli dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 36, riferendo al consiglio direttivo.

4. Il collegio dei revisori dei conti nomina al suo interno un presidente, a maggioranza relativa e con voto segreto.

5. Il collegio si riunisce su convocazione del presidente ogni anno o quando questi lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di un sesto del corpo elettorale, di un terzo dei componenti del consiglio direttivo o di almeno tre membri del comitato esecutivo.

6. In caso di richiesta di riunione ai sensi del comma 5 il presidente deve provvedere entro cinque giorni dal deposito della relativa richiesta.

ART. 16.

(Durata degli organi del Consiglio nazionale).

1. Tutte le cariche degli organi di cui al presente capo hanno durata biennale.

2. I soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 1 non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

CAPO III

ISTITUZIONE DELL'ALBO PROFESSIONALE

ART. 17.

(Albo professionale).

1. È istituito, presso il consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco, il relativo albo professionale.

2. Sono iscritti all'albo professionale:

a) tutti gli impiegati tecnici di gioco che svolgono professionalmente tale attività presso una casa da gioco italiana alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) tutti gli impiegati tecnici di gioco in possesso dei requisiti previsti all'articolo 19.

3. Nell'albo professionale è altresì prevista una apposita sezione per l'iscrizione di impiegati tecnici di gioco provenienti da case da gioco dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, che possono accedere a tale iscrizione alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani.

ART. 18.

(Competenze).

1. Alla tenuta dell'albo professionale di cui all'articolo 17 provvede il comitato esecutivo, a mezzo di un membro appositamente delegato, e secondo le modalità stabilite dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 36.

2. All'inizio di ogni anno l'organo di cui al comma 1 provvede alla pubblicazione dell'albo professionale secondo le modalità stabilite ed a comunicarlo alle case da gioco italiane.

ART. 19.

(Requisiti).

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo professionale:

a) il possesso della cittadinanza italiana, tranne il caso previsto all'articolo 17, comma 3;

b) il possesso del diploma di scuola media inferiore;

c) non aver riportato condanne penali, con l'eccezione dei reati colposi;

d) non essere stato licenziato da case da gioco italiane o straniere per illeciti connessi all'espletamento delle proprie mansioni;

e) la conoscenza della lingua francese in misura idonea per lo svolgimento delle proprie mansioni;

f) l'idoneità psico-fisica accertata da un professionista nominato dal presidente del consiglio nazionale;

g) l'aver frequentato un corso preparatorio ai sensi dell'articolo 20;

h) aver riportato la qualifica di idoneo nell'esame di profitto al termine del corso previsto alla lettera *g*);

i) il pieno godimento dei diritti civili.

ART. 20.

(Corsi preparatori).

1. I corsi preparatori per l'iscrizione all'albo professionale e per lo svolgimento dell'attività di impiegato tecnico di gioco possono essere organizzati esclusivamente dalle case da gioco italiane e dagli organi del consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco.

2. I corsi di cui al presente articolo sono soggetti all'autorizzazione, alla vigilanza ed al controllo del consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco.

3. Ai fini di cui al comma 2 il consiglio direttivo nomina un delegato per l'espletamento delle funzioni di cui al medesimo comma 2.

4. Il delegato di cui al comma 3 riferisce al consiglio direttivo il quale può impartire istruzioni vincolanti per assicurare il più efficiente svolgimento dei corsi e garantire la preparazione tecnica dei partecipanti.

5. In caso di violazione delle istruzioni di cui al comma 4 il consiglio può sospendere il corso per non più di tre mesi e, nei casi più gravi, revocarne l'autorizzazione.

6. L'autorizzazione dei corsi è necessaria per l'accesso dei partecipanti all'esame di profitto di cui all'articolo 22.

7. Nei corsi preparatori devono essere insegnate le seguenti materie:

a) conoscenza teorica e pratica dei giochi;

b) norme di comportamento nello svolgimento delle mansioni.

ART. 21.

(Requisiti di accesso).

1. Possono accedere ai corsi preparatori i soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 19, che abbiano un'età compresa tra i ventidue ed i trentacinque anni.

2. Il comitato esecutivo, a mezzo di un proprio delegato, controlla il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del presente articolo.

ART. 22.

(Esami).

1. Il consiglio direttivo, tramite una commissione nominata tra gli iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 17, svolge gli esami di profitto per l'accertamento dell'idoneità tecnica dei partecipanti al corso.

2. Ai fini della nomina di cui al comma 1 il consiglio direttivo tiene conto delle specializzazioni richieste dallo specifico esame e chiama soggetti non impiegati presso la casa da gioco organizzatrice del corso.

3. L'esame si svolge, in base al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 36, presso la casa da gioco in cui si è tenuto il relativo corso.

CAPO IV

ACCESSO ED ESCLUSIONE DALL'ALBO

ART. 23.

(Iscrizione).

1. Sono iscritti all'albo professionale i soggetti aventi diritto ai sensi dell'articolo

17, commi 2 e 3, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti all'articolo 19 effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

2. L'iscrizione costituisce condizione necessaria per la stipulazione del contratto individuale di lavoro e per l'esercizio delle relative mansioni di impiegato tecnico di gioco.

3. All'atto dell'iscrizione viene rilasciato all'interessato un documento certificativo ed identificativo dell'avvenuta inclusione nell'albo professionale.

ART. 24.

(Cancellazione dall'albo).

1. Gli impiegati tecnici di gioco sono cancellati dall'albo professionale di cui all'articolo 17 nei seguenti casi:

a) rinuncia volontaria;

b) accertamento della mancanza dei requisiti stabiliti all'articolo 19;

c) perdita di uno o più dei requisiti stabiliti all'articolo 19;

d) radiazione dall'albo professionale;

e) licenziamento per giusta causa.

ART. 25.

(Reiscrizione all'albo).

1. Nel caso previsto all'articolo 24, comma 1, lettera *a)* l'impiegato tecnico di gioco può essere reiscritto all'albo professionale, se in possesso dei requisiti, su domanda presentata al comitato esecutivo, od al suo delegato, entro tre anni dalla data di cancellazione.

2. Nel caso previsto all'articolo 24, comma 1, lettera *c)* l'impiegato può essere reiscritto, su domanda, se sopravvengono i requisiti mancanti.

3. Nel caso previsto all'articolo 24, comma 1, lettera *e)* l'impiegato può essere reiscritto, su domanda e previa valutazione discrezionale del comitato esecutivo, se interviene la riabilitazione.

CAPO V
SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 26.
(Sanzioni).

1. Le sanzioni previste per i comportamenti illeciti e per le violazioni degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 36, degli iscritti all'albo professionale sono le seguenti:

a) il richiamo;

b) la censura;

c) la radiazione.

2. Chiunque eserciti l'attività di impiegato tecnico di gioco senza essere iscritto al relativo albo professionale è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni e con la reclusione da due a sei mesi.

3. Chiunque organizzi o tenga corsi preparatori in violazione del disposto dell'articolo 20 è punito con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la reclusione da tre ad otto mesi.

ART. 27.
(Richiamo).

1. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio.

2. Deve essere motivato ed è inflitto per trasgressioni serie.

3. Esso viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 28.
(Censura).

1. La censura è disposta per rilevanti manchevolezze.

2. Essa viene notificata all'interessato con le medesime modalità previste all'articolo 27, comma 3.

3. Della censura è data comunicazione entro quindici giorni al consiglio direttivo.

ART. 29.

(Radiazione).

1. La radiazione determina l'esclusione dall'albo professionale e la decadenza immediata dal diritto di esercitare l'attività di impiegato tecnico di gioco.

2. Essa viene inflitta per fatti di particolare gravità.

3. Della censura viene data comunicazione entro quindici giorni al consiglio direttivo, a tutti gli iscritti all'albo professionale ed ai legali rappresentanti delle case da gioco italiane.

ART. 30.

(Rinvio).

1. Il regolamento di cui all'articolo 36 può prevedere specifiche fattispecie di illecito che comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 26.

ART. 31.

(Procedimento).

1. All'accertamento degli illeciti disciplinari ed all'inflizione delle relative sanzioni provvede il consiglio dei probiviri.

2. Ai fini di cui al comma 1 deve essere nominato un probiviro che svolge la necessaria attività istruttoria.

3. Dell'apertura del procedimento disciplinare deve essere data notizia entro dieci giorni all'interessato, che deve essere sentito informalmente dall'istruttore.

4. Nel corso del procedimento devono essere garantiti il contraddittorio ed il diritto di difesa dell'accusato.

5. Al termine dell'istruttoria il probiviro incaricato trasmette il risultato degli accertamenti al consiglio dei probiviri.

6. Il richiamo e la censura sono deliberati dal consiglio dei probiviri.

7. La radiazione è stabilita dal consiglio direttivo cui la proposta deve essere trasmessa dal consiglio dei probiviri.

CAPO VI
MISURE CAUTELARI

ART. 32.

(Sospensione).

1. In caso di sospensione cautelare disposta dal datore di lavoro il comitato esecutivo deve disporre la sospensione dell'iscritto dall'albo professionale sino a quando non cessa la sospensione cautelare.

2. Se trattasi di eletto ad organi del consiglio nazionale si deve provvedere alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

3. Qualora non sia possibile l'applicazione del disposto di cui al comma 2 occorre indire nuove elezioni.

CAPO VII
STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI LAVORATORI DELLE CASE DA GIOCO

ART. 33.

(Contratto collettivo nazionale di lavoro).

1. Il trattamento giuridico ed economico dei lavoratori delle case da gioco è definito tramite apposito contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria non può contrastare con le disposizioni di cui alla presente legge.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 34.

(Trattamento pensionistico).

1. Le mance ricevute dagli impiegati tecnici di gioco, costituenti imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono calcolate ai fini del trattamento lavorativo previdenziale in pari misura.

ART. 35.

(Finanziamento degli organi professionali).

1. Il consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco è finanziato mediante le quote associative deliberate annualmente dal consiglio direttivo.

2. Le somme riscosse ai sensi del comma 1 devono essere impiegate per il conseguimento dei fini previsti dalla presente legge.

3. Il consiglio direttivo provvede a raccogliere e gestire i fondi del consiglio nazionale.

4. Ogni anno devono essere pubblicati, a cura del consiglio direttivo e previo controllo da parte del collegio dei revisori dei conti, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del consiglio nazionale.

ART. 36.

(Disposizioni transitorie).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio direttivo adotta il regolamento che detta le norme per le operazioni elettorali, il funzionamento dei suoi organi, i casi di scioglimento dei medesimi e le relative procedure, la ripartizione delle competenze fra gli organi stessi, i mezzi di

tutela, lo svolgimento degli esami, la precisazione dei comportamenti illeciti e la tenuta dell'albo professionale.

2. Le prime elezioni sono indette entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge da un comitato composto da quattro componenti appartenenti ciascuno ad una casa da gioco già esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla nomina di cui al comma 2 provvedono, a maggioranza relativa, le assemblee degli impiegati tecnici di gioco convocate ai sensi dell'articolo 20, della legge 20 maggio 1970, n. 300, separatamente per ogni casa da gioco.

4. L'albo professionale di cui all'articolo 17 deve essere istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3480
Lire 1000